

COMUNE DI FROSINONE

Provincia di Frosinone



Parere sul

riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 e contestuale variazione di bilancio ex art. 175 comma 3° lett. a)

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Francesco Renzi

Dott.ssa Federica Tiezzi

Dott. Giovanni Manzi

Parere n. 155

L'anno duemilaventisei il giorno 30 del mese di luglio, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Frosinone, nominato con delibera del Consiglio Comunale di Frosinone n. 3 del 23.01.2024, si è riunito in modalità telematica nelle persone del dott. Francesco Renzi, del dott. Giovanni Manzi e della dott.ssa Federica Tiezzi.

PREMESSO CHE:

In data 24.07.2026 ha ricevuto a mezzo pec la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.07.2026 avente ad oggetto: "Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000 per oneri previdenziali, assicurativi e Irap sulla indennità sostitutiva per ferie non godute riconosciuta con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27/05/2026 a seguito della sentenza n. 397/2023 del Tribunale di Frosinone e della sentenza n. 1532/2025 della Corte d'Appello di Roma".

VISTO:

l'art. 194 del D.Lgs.267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a)** sentenze esecutive;
- b)** copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
- c)** ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d)** procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e)** acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTO

la proposta di deliberazione di C.C. n. 18 del 16.07.2026;
la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 397 del 05.04.2023 RG 1453/2020
la sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Frosinone n. 1532/2025 RG 2096/2023;
l'ordinanza della Corte di Cassazione n. n. 9009 del 2024;
la nota dell'Avv. Paolo Tagliaferri del 22.07.2026
la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.05.2026;

Considerato che

con sentenza n. 397 del 05.04.2023 il Tribunale di Frosinone – Sez. Giudice del Lavoro accoglieva le doglianze del ricorrente Dott. Claudio Carbone ex dipendente del Comune di Frosinone condannando Questo Ente al pagamento delle ferie non godute per l'importo di € 6.339,09, oltre interessi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e a rifondere allo stesso il rimborso delle spese di lite per l'importo di € 2.828,00 oltre Iva, CPA e spese generali, nonché € 118,50 per il rimborso del contributo unificato;

con sentenza n. 1532/2025 pubblicata il 17.04.2025 RG n. 2096/2023 la Corte di Appello di Roma nel confermare la sentenza di 1° grado, rigettava l'appello e condannava il Comune di Frosinone al pagamento delle spese del grado quantificate in € 3.900,00 oltre Iva, CPA e spese generali

con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 del 27/05/2026 “avente ad oggetto:” Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000 – spese riconosciute nella sentenza n. 397/2023 del Tribunale di Frosinone e n. 1532/2025 della Corte d'Appello di Roma.” veniva riconosciuto l'importo di 17.064,92;

la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9009 del 2024, ha chiarito che l'indennità per le ferie non godute deve essere soggetta a contribuzione previdenziale in quanto possiede una duplice natura, sia retributiva sia risarcitoria. La Corte ha evidenziato che l'indennità sostitutiva è correlata alle prestazioni lavorative effettuate in un periodo in cui il lavoratore avrebbe dovuto usufruire delle ferie. Di conseguenza, nonostante il suo carattere risarcitorio,

derivante dalla compensazione per il mancato godimento del riposo e della possibilità di recuperare energie, questa indennità possiede una chiara connotazione retributiva perché legata al lavoro svolto.

occorre pertanto proporre il riconoscimento dei contributi previdenziali pari a euro 1.508,70 (23,80%), Irap pari a euro 538,82 (8,5%) e Inail per euro 63.40 (1%) calcolati sulla indennità sostitutiva per le ferie non godute pari a euro 6.339,09 già riconosciuta con la citata Deliberazione;

Considerato che

l'importo dovuto dal Comune di Frosinone può essere determinato nel seguente modo e trova copertura come specificato nello schema seguente:

Anno	Miss. Progr-Tit. Macr	Cap. – Descrizione	Importo
2026	01.11.01.10	75.00.0012	€ 2.110,92

Vista ed Accertata

la necessità del “*Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio*”, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a);

Visto

il parere di regolarità tecnica espresso in data 16.07.2026 dalla Dirigente del Settore Personale dott.ssa Elisa Colafrancesco ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

il parere di regolarità contabile espresso in data 16.07.2026 dal Dirigente del Settore Finanziario dott. Giovanni Sannino ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE relativamente alla suindicata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale al riconoscimento e copertura di tale debito fuori bilancio per euro 2.110,92, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e conseguenti azioni di rivalsa, del corretto computo degli interessi dovuti ex D.lgs.vo 231/02, ricorda al Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002, che le delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti, Procura Regionale del Lazio.

Frosinone, 30 Luglio 2026

L'organo di revisione